

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

ORDINANZA DEL SETTORE UFFICIO TECNICO

N. 84 DEL 10-05-2017

Oggetto: SISMA DEL 26 Ottobre 2016 e seguenti. Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. Abitazione in c.da Valle Falciana n. 56 della Parrocchia di S.Maria in Viminato

IL SINDACO

Visto l'Art. 1 c. 2 dell' Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 405 del 10 novembre 2016 avente ad oggetto: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016 che recita: <<la ricognizione di cui al comma 1 viene effettuata utilizzando la scheda sintetica 'FAST' (scheda per il rilevamento sui Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-Terremoto) in allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, finalizzata a selezionare gli edifici agibili rispetto a quelli non utilizzabili immediatamente. La ricognizione è effettuata ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014>>;

Visto l'esito della verifica di agibilità attraverso la compilazione della "Scheda FAST;

Preso atto che l'edificio in oggetto destinato ad abitazione, distinto al NCEU al foglio 28, particella 122, aggregato n. 01126, ha riportato nella relativa scheda n. 002 del 25/03/2017, redatta a cura della squadra n. SF962 l'esito di "EDIFICIO NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO";

VISTO l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per 180 giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24 Agosto che ha interessato il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

ORDINA

Per l'edificio in oggetto, adibito ad uso abitativo, sito nel Comune di Montalto delle Marche in contrada Valle Falciana n° 56, distinto catastalmente al foglio 28 p.la n. 122, aggregato 01126, di proprietà della:

- PARROCCHIA DI SANTA MARIA IN VIMINATO con sede a MONTALTO DELLE MARCHE P.Iva 9200309443;

il divieto di accesso e di uso del fabbricato dichiarato "Non utilizzabile per solo rischio esterno", fino al ripristino delle condizioni di sicurezza dell'adiacente Chiesa Madonna delle Grazie dichiarata "Inagibile" a seguito del sisma, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare verifiche tecniche, qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza.

AVVISA

Infine che il mancato rispetto della presente Ordinanza è sanzionato dall' art. 650 del Codice Penale e che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Prefetto di Ascoli Piceno entro 30 giorni dalla notifica.

DISPONE

1)- La notifica della presente Ordinanza:

- - PARROCCHIA DI SANTA MARIA IN VIMINATO con sede a MONTALTO DELLE MARCHE P.Iva 9200309443 nella persona del Legale Rappresentante Don Lorenzo Bruni.

Per conoscenza:

- alla Diocesi di San Benedetto del Tronto –Ripatransone e Montalto;

2) La trasmissione per opportuna conoscenza:

- Al sig. Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Ascoli Piceno;
- Al sig. Comandante della stazione Carabinieri di Montalto delle Marche;
- Al Vigile del Comune di Montalto delle Marche;
- All' Ufficio Tecnico comunale;

3)- che il presente provvedimento sia pubblicato sull'Albo Pretorio Online di questo Ente.

IL SINDACO
(*Prof. Raffaele Tassotti*)

RP/rp

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio tecnico, il responsabile del procedimento è il Prof. Raffaele Tassotti al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.